



Decreto Dirigenziale n. 191 del 21/05/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. EX D.G.R. N 406 DEL 04/08/2011 RELATIVO ALLA PROPOSTA DI "PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) EX L.R. N.16/2004" OGGETTO DI PRESA D'ATTO CON DELIBERA N. 75 DEL 14 SETTEMBRE 2010 DELLA GIUNTA COMUNALE DI SUMMONTE E ADEGUATO CON LE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED ACCOLTE CON DELIBERA N. 8 DEL 21 FEBBRAIO 2011 DEL CONSIGLIO COMUNALE - SOGGETTO PROPONENTE ED AUTORITA' PROCEDENTE: COMUNE DI SUMMONTE (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- b. che, con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009, è stato emanato il regolamento regionale di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania ;
- c. che, con D.G.R. 5 Marzo 2010 n. 203, sono stati approvati gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania";
- d. che, con D.G.R. n. 4 Agosto 2011 n. 406, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010";
- e. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08/11/2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO:

- a. che, con note prot. 2643 e 2644 del 18.06.2009, acquisite al Settore con prot. n. 566219 in data 25.06.2009 e prot. n. 621531 del 9.07.2009, il Comune di Summonte (AV) ha trasmesso istanza di V.A.S., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e succ. mod. e int., relativamente alla proposta di "Piano Urbanistico Comunale (PUC) ex L.R. n.16/2004" oggetto di presa d'atto con Delibera n. 75 del 14 settembre 2010 della Giunta Comunale di Summonte e adeguato con le osservazioni pervenute ed accolte con Delibera n. 8 del 21 febbraio 2011 del Consiglio Comunale;
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare per le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- d. che l'istruttoria della proposta del PUC del Comune di Summonte è stata affidata dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al Gruppo istruttore Scalfati – Russo – Catalano - Spano;
- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, i pareri di competenza sono resi dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO:

che nella seduta del 14.03.2012, la Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. ha espresso parere favorevole in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza della proposta de quo, facendo proprie le seguenti prescrizioni riportate nella scheda istruttoria:

- per le superfici ricadenti nella Zona EO-Agricola Ordinaria, all'art.22 delle Norme Tecniche di Attuazione:
 - o la superficie minima del lotto indicata per le residenze deve essere prevista non inferiore a 5.000 mq.;

- o l'altezza massima delle costruzioni a fini residenziali deve essere previsto non superiore a m.7,50 al colmo;
- o per le pertinenze, l'indice di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo deve essere previsto non superiore a 0,07 mc/mq;
- o deve essere previsto che il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di serre è comunque subordinato ad una verifica idraulica concernente la capacità delle tubazioni e dei fossi di raccolta aziendali ed extraziendali di assicurare un adeguato smaltimento delle acque meteoriche;
- o deve essere previsto che in nessun caso è consentito il mutamento di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale";
- per le superfici ricadenti nella Zona EI-Agricola Insediativa, all'art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione:
 - o la superficie minima del lotto indicata deve essere prevista non inferiore a 3.000 mq.;
 - o l'indice di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo deve essere previsto non superiore a 0,2 mc/mq;
 - o l'altezza massima delle costruzioni deve essere prevista non superiore a m.7,50 al colmo;
- per la Zona ES-Agricola di Salvaguardia
 - o all'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione deve essere previsto che all'attuale dicitura "è ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti purché utilizzati per la conduzione del fondo, come stabilito dalla L.R. n. 14/82, anche mediante demolizione e ricostruzione con un incremento volumetrico massimo del 20% dell'esistente cubatura" sia sostituita la seguente "è ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, purché utilizzati per la conduzione del fondo, come stabilito dalla L.R. n. 14/82, anche mediante demolizione e ricostruzione senza incremento di volumetria se non per esigenze igienico-sanitarie e di sicurezza sismica e comunque contenuto entro il limite volumetrico massimo del 20% dell'esistente cubatura";
- per le superfici ricadenti in: Zona EO-Agricola Ordinaria, Zona ES-Agricola di Salvaguardia, Zona EI-Agricola Insediativa e Zona EP-Agricola Produttiva
 - o deve essere prevista nelle Norme Tecniche di Attuazione la salvaguardia dei manufatti tipici e delle testimonianze della cultura contadina, delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali caratteristiche, nonché degli elementi con funzione di connessione ecologica (siepi, filari arborei, esemplari arborei isolati o secolari);
- il Piano deve essere adeguato alle prescrizioni formulate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania (Deliberazione del Comitato Istituzionale n.543 del 25 luglio 2011); alle osservazioni ed indicazioni formulate in relazione agli aspetti geologici ed a quelli urbanistico-ambientali nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno (nota prot. n.8281 del 23 settembre 2011); alle prescrizioni contenute nell'osservazione formulata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Salerno e Avellino (nota prot. n.24773 del 28 settembre 2011); delle considerazioni riportate nel parere tecnico-sanitario espresso dall'Azienda Sanitaria Locale "Avellino" (nota prot. n.905 del 13 gennaio 2012);
- con riferimento alle nuove edificazioni, dovranno essere adottate previsioni in grado di assicurare che tutti i corpi di fabbrica siano realizzati in modo da assicurare l'ottenimento di elevati livelli di efficienza energetica e, in generale, il rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.659/2007;
- nelle aree di localizzazione di nuove unità residenziali, turistiche, commerciali ed artigianali il sistema di infrastrutturazione primaria deve essere tale da assicurare la raccolta delle acque reflue ed il rilascio nell'ambiente delle stesse in conformità con le disposizioni delle vigenti normative;

e raccomandazioni

- prevedere nell'ambito degli strumenti attuativi del Piano Urbanistico Comunale meccanismi di incentivazione e priorità volti a favorire il riuso degli immobili esistenti e non utilizzati presenti sul territorio comunale.

La Commissione decide, inoltre, di formulare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- per le superfici ricadenti nella Zona EP-Agricola Produttiva, all'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione:

- o la superficie minima del lotto indicata deve essere prevista non inferiore a 3.000 mq.;
- o l'altezza massima delle costruzioni deve essere previsto non superiore a m.7,50 al colmo;
- o l'Indice di Utilizzazione Territoriale deve essere previsto non superiore a 0,20 mq/mq;
- o il rapporto di copertura del lotto fondiario utilizzabile deve essere previsto non superiore a 0,30 mq/mq;
- o deve essere previsto che il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di serre è comunque subordinato ad una verifica idraulica concernente la capacità delle tubazioni e dei fossi di raccolta aziendali ed extraziendali di assicurare un adeguato smaltimento delle acque meteoriche;
- per quanto riguarda i carichi insediativi dovranno essere tenute presenti le indicazioni del P.T.C.P. di Avellino che detta disposizioni specifiche sul punto;
- nel Piano di monitoraggio dovrà essere previsto l'inserimento di indicatori idonei al monitoraggio dello stato qualitativo delle acque sotterranee
- nel Piano di monitoraggio la tabella indicatori dovrà essere suddivisa per singole componenti ambientali;
- l'Amministrazione Comunale dovrà garantire il rispetto degli obblighi per la stessa derivanti dalla presenza del sito potenzialmente inquinato codice 4105C500 (BURC numero Speciale del 09.09.2005) della Ditta De Vita Aniello (demolizione) mediante opportune previsioni da inserire nelle norme tecniche di attuazione e nel piano di monitoraggio.

La Commissione stabilisce, infine, che nella Zona EO-Agricola Ordinaria, all'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione, può essere prevista, la realizzazione di un deposito per attrezzi di piccola dimensione, comunque di superficie non superiore a 12 mq, indipendentemente dalle dimensioni del lotto posseduto.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione d'Incidenza;

VISTI:

- D.Lgs. 152/2006;
- il regolamento regionale emanato con il D.P.G.R. n. 17 del 18.12.2009;
- D.G.R. n. 203 del 5.03.2010;
- D.G.R.C. n. 683 del 8.10.2010;
- D.G.R. n. 406 del 4.08.2011;
- D.P.G.R. n. 238 del 08/11/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Gruppo istruttore Scalfati – Russo – Catalano - Spano, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

di esprimere parere favorevole in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I., reso nella seduta del 14.03.2012, relativamente alla proposta di "Piano Urbanistico Comunale (PUC) ex L.R. n.16/2004" oggetto di presa d'atto con Delibera n. 75 del 14 settembre 2010 della Giunta Comunale di Summonte e adeguato con le osservazioni pervenute ed accolte con Delibera n. 8 del 21 febbraio 2011 del Consiglio Comunale, presentata dal Comune di Summonte (AV), facendo proprie le seguenti prescrizioni riportate nella scheda istruttoria:

- per le superfici ricadenti nella Zona EO-Agricola Ordinaria, all'art.22 delle Norme Tecniche di Attuazione:
 - o la superficie minima del lotto indicata per le residenze deve essere prevista non inferiore a 5.000 mq.;

- o l'altezza massima delle costruzioni a fini residenziali deve essere previsto non superiore a m.7,50 al colmo;
- o per le pertinenze, l'indice di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo deve essere previsto non superiore a 0,07 mc/mq;
- o deve essere previsto che il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di serre è comunque subordinato ad una verifica idraulica concernente la capacità delle tubazioni e dei fossi di raccolta aziendali ed extraziendali di assicurare un adeguato smaltimento delle acque meteoriche;
- o deve essere previsto che in nessun caso è consentito il mutamento di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale";
- per le superfici ricadenti nella Zona EI-Agricola Insediativa, all'art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione:
 - o la superficie minima del lotto indicata deve essere prevista non inferiore a 3.000 mq.;
 - o l'indice di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo deve essere previsto non superiore a 0,2 mc/mq;
 - o l'altezza massima delle costruzioni deve essere prevista non superiore a m.7,50 al colmo;
- per la Zona ES-Agricola di Salvaguardia
 - o all'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione deve essere previsto che all'attuale dicitura "è ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti purché utilizzati per la conduzione del fondo, come stabilito dalla L.R. n. 14/82, anche mediante demolizione e ricostruzione con un incremento volumetrico massimo del 20% dell'esistente cubatura" sia sostituita la seguente "è ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, purché utilizzati per la conduzione del fondo, come stabilito dalla L.R. n. 14/82, anche mediante demolizione e ricostruzione senza incremento di volumetria se non per esigenze igienico-sanitarie e di sicurezza sismica e comunque contenuto entro il limite volumetrico massimo del 20% dell'esistente cubatura";
- per le superfici ricadenti in: Zona EO-Agricola Ordinaria, Zona ES-Agricola di Salvaguardia, Zona EI-Agricola Insediativa e Zona EP-Agricola Produttiva
 - o deve essere prevista nelle Norme Tecniche di Attuazione la salvaguardia dei manufatti tipici e delle testimonianze della cultura contadina, delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali caratteristiche, nonché degli elementi con funzione di connessione ecologica (siepi, filari arborei, esemplari arborei isolati o secolari);
- il Piano deve essere adeguato alle prescrizioni formulate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania (Deliberazione del Comitato Istituzionale n.543 del 25 luglio 2011); alle osservazioni ed indicazioni formulate in relazione agli aspetti geologici ed a quelli urbanistico-ambientali nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno (nota prot. n.8281 del 23 settembre 2011); alle prescrizioni contenute nell'osservazione formulata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Salerno e Avellino (nota prot. n.24773 del 28 settembre 2011); delle considerazioni riportate nel parere tecnico-sanitario espresso dall'Azienda Sanitaria Locale "Avellino" (nota prot. n.905 del 13 gennaio 2012);
- con riferimento alle nuove edificazioni, dovranno essere adottate previsioni in grado di assicurare che tutti i corpi di fabbrica siano realizzati in modo da assicurare l'ottenimento di elevati livelli di efficienza energetica e, in generale, il rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.659/2007;
- nelle aree di localizzazione di nuove unità residenziali, turistiche, commerciali ed artigianali il sistema di infrastrutturazione primaria deve essere tale da assicurare la raccolta delle acque reflue ed il rilascio nell'ambiente delle stesse in conformità con le disposizioni delle vigenti normative;

e raccomandazioni

- prevedere nell'ambito degli strumenti attuativi del Piano Urbanistico Comunale meccanismi di incentivazione e priorità volti a favorire il riuso degli immobili esistenti e non utilizzati presenti sul territorio comunale.

La Commissione decide, inoltre, di formulare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- per le superfici ricadenti nella Zona EP-Agricola Produttiva, all'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione:

- o la superficie minima del lotto indicata deve essere prevista non inferiore a 3.000 mq.;
- o l'altezza massima delle costruzioni deve essere previsto non superiore a m.7,50 al colmo;
- o l'Indice di Utilizzazione Territoriale deve essere previsto non superiore a 0,20 mq/mq;
- o il rapporto di copertura del lotto fondiario utilizzabile deve essere previsto non superiore a 0,30 mq/mq;
- o deve essere previsto che il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di serre è comunque subordinato ad una verifica idraulica concernente la capacità delle tubazioni e dei fossi di raccolta aziendali ed extraziendali di assicurare un adeguato smaltimento delle acque meteoriche;
- per quanto riguarda i carichi insediativi dovranno essere tenute presenti le indicazioni del P.T.C.P. di Avellino che detta disposizioni specifiche sul punto;
- nel Piano di monitoraggio dovrà essere previsto l'inserimento di indicatori idonei al monitoraggio dello stato qualitativo delle acque sotterranee
- nel Piano di monitoraggio la tabella indicatori dovrà essere suddivisa per singole componenti ambientali;
- l'Amministrazione Comunale dovrà garantire il rispetto degli obblighi per la stessa derivanti dalla presenza del sito potenzialmente inquinato codice 4105C500 (BURC numero Speciale del 09.09.2005) della Ditta De Vita Aniello (demolizione) mediante opportune previsioni da inserire nelle norme tecniche di attuazione e nel piano di monitoraggio.

La Commissione stabilisce, infine, che nella Zona EO-Agricola Ordinaria, all'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione, può essere prevista, la realizzazione di un deposito per attrezzi di piccola dimensione, comunque di superficie non superiore a 12 mq, indipendentemente dalle dimensioni del lotto posseduto;

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Comune di Summonte, al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri